

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname

Modifica del 7 aprile 2008

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Il decreto del Consiglio federale del 13 marzo 2006¹ che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname è modificato come segue (modifica del campo d'applicazione):

Art. 2 cpv. 2

² Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono valide per le aziende (datori di lavoro), per i reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che eseguono, montano o riparano prodotti di falegnameria o prodotti di rami professionali affini, nonché fino al 31 dicembre 2008 per le aziende di carpenteria del Cantone dei Grigioni.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname, allegato ai decreti del Consiglio federale del 13 marzo 2006 e del 1° maggio 2007², sono dichiarate di obbligatorietà generale³:

Art. 17 Adeguamenti salariali

Appendice 1 Salari minimi

III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 del contratto collettivo di lavoro.

¹ FF 2006 2805–2806

² FF 2006 2805–2806, 2007 3113

³ Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2008 e ha effetto sino al 31 dicembre 2009.

7 aprile 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova